



CONVENZIONE

Corsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al DPCM 04 agosto 2023 (60 CFU)

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia con sede in Viterbo, 01100 – Via Santa Maria in Gradi, 4, Codice Fiscale 80029030568, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", ivi rappresentata dal coordinatore dei percorsi abilitanti, Prof. Felice Grandinetti, nato

E

L'Istituto Comprensivo Attigliano - Guardea, Via Monserrato n.38, 05012 – Attigliano (TR), Cod. Mecc. TRIC810005, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Alba Pagani

PREMESSO

che il corso di formazione iniziale dei docenti di posto comune delle scuole di primo e secondo grado (d'ora in poi percorso 60 CFU) attivato ai sensi del DPCM 04 agosto 2023, concernente la "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado_60 CFU, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", comprende un periodo di tirocinio da svolgere presso istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'Istruzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

1. Il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti del Corso di formazione iniziale per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al DPCM 04 agosto 2023 e al DI attuativo 28 giugno 2024, n. 7845.

Art.2

1. Gli studenti del **percorso 60 CFU** saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio. La scelta dei tirocinanti deve avvenire secondo criteri di traspa-



renza, merito e pubblicità. A tal fine il soggetto promotore si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell'Università.

Art.3

1. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor individuato e nominato dal Dirigente Scolastico o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati, d'intesa con il soggetto promotore, tra i docenti dell'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei seguenti requisiti:

- docente con almeno di 5 anni di anzianità di servizio;
- requisiti di cui alla Tabella 1, allegato A al D.I. 28 dicembre 2023, n. 256.

3. Il Tutor dei tirocinanti è tenuto a svolgere le seguenti attività:

a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio.

b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante in base al presente accordo, viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativo del tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;

4. Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Sulle attività di tirocinio eserciteranno la loro vigilanza il soggetto promotore e gli Uffici Scolastici Regionali competenti (art. 15, co. 23, D.M. 10 settembre 2010, n. 249).



Art.4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, osservando gli orari concordati e rispettando gli ambienti di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Qualora si verificassero da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

1. Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università e vengono riportate all'interno del Libretto di tirocinio.

Art.6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- in caso di trasferimento del tutor, procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.

Art.7

1. Per le prestazioni di cui al precedente art. 6, l'Ente promotore riconoscerà al soggetto ospitante un importo pari a 15€ per ciascun CFU di tirocinio (1CFU = 12 ore) per un massimo di 225,00€, che verrà erogato dall'Ente promotore a seguito della ricezione di tutta la documentazione relativa alle attività regolarmente svolte dal tirocinante e secondo la normativa vigente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Art.8

1. La presente Convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata, di anno in anno, salvo espresso recesso di una delle due Parti, che pervenga all'altra parte entro tre mesi prima dalla scadenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alba Pagani

Il Direttore LabForm
Prof. Felice Grandinetti

